REGNO D'ITALIA

MINISTERO
DELLA
ISTRUZIONE PUBBLICA

DIREZIONE GENERALE
per l'istruzione superiore, le biblioteche, le arti musicali e drammatiche

DIVISIONE
AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE

N. di Posiz. 6 *N. di Prot. Gen.* 8730

N. di partenza 11882

Risposta a lettera *del* 2 giugno

Divisione ..... *N.* 1206

OGGETTO

Archivio antico della Università

Al Rettore della R. Università di Catania

N. B. Indicare sempre, nella risposta, la Divisione od altro ufficio del Ministero scrivente, nonchè la data ed i numeri di archivio e di posizione.

Roma, addì 23/7 1898

Ho preso ri esame le considerazioni svolte dalla S. V. nella lettera controindicata, relativa all'archivio antico di co. testa Università.

Per quanto riguarda l'applicazione del R. Decreto 27 maggio 1875 n. 2552, sugli archivi di Stato, non mi par dubbio che alle Università debba applicarsi l'art. 3, il quale si riferisce alle amministrazioni non centrali del Regno (che comprendono indubbiamente le Regie Università), e agli atti che più non occorrono

ai bisogni ordinari del servizio; e non possa applicarsi l'art. 22 dello stesso decreto, che si riferisce alle provincie, ai comuni, ai corpi morali, alle cure diocesane, cioè ad amministrazioni che non sono governative.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il regolamento interno per l'archivio antico proposto dalla S. V., e di cui richiede l'approvazione, io non posso che confermare quanto si è detto nella lettera del 18 maggio scorso N. 8199.

Per le ricerche cogli atti esistenti nell'archivio universitario vigono le disposizioni contenute negli

articoli 63 e 156 del re-
golamento generale uni-
versitario, il Consiglio
Accademico non può in-
porre altre tasse speciali;
nè gli impiegati della
Segreteria possono essere
distratti dal lavoro che
debbono compiere nel loro
ufficio per fare ricerche
o studi di documenti
a richiesta e nell'inte-
resse di estranei.

Non credo quindi di po-
ter approvare lo schema
di regolamento proposto
dalla S. V.

Il Ministro

G. Gentile